



AVV SERVIZIO "AVVOCATURA REGIONALE"

AVV001 UFFICI DEL SERVIZIO

AVV001002 UFFICIO AFFARI LEGALI PATRIMONIO E TRASPORTI

OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART.127 COSTITUZIONE, PROPOSTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 25 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022, N. 24, RECANTE "DISPOSIZIONI CONTABILI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2022/2024, MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/2022, 10/2022 E 11/2022 IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI ED INDIFFERIBILI", PUBBLICATA SUL B.U.R. ABRUZZO N.122 DEL 26 AGOSTO 2022 IN VIRTÙ DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 19 OTTOBRE 2022. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (CC 34/22).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il ricorso alla Corte Costituzionale notificato in data 24 ottobre 2022, proposto nei confronti della Regione Abruzzo, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24, recante "*Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili*", pubblicata sul BUR della Regione Abruzzo n.122 del 26 agosto 2022;

CONSIDERATO che, a stima del Governo:

-l'art. 25 sarebbe censurabile per contrasto con l'articolo 81 Cost. e con l'articolo 117, terzo comma, Cost., in relazione all'articolo 2, comma 80, della Legge n. 191/2009 (quale norma statale interposta) perché le prestazioni ivi indicate non sarebbero incluse tra quelle garantite dal S.S.N.. configurandosi come misure di assistenza "supplementare" (c.d. extra L.E.A.), in contrasto con l'obiettivo dichiarato dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza;

-l'art. 26 comma 1, invece, si porrebbe in contrasto con l'articolo 3 Cost. e con l'articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione agli articoli 40 e 45 del D. Lgs. n. 165/2001 (quali norme statali interposte), nonché con l'articolo 117, terzo comma, Cost., in relazione all'articolo 2, comma 80, della Legge n. 191/2009 (quale norma statale interposta). In particolare, secondo quanto addotto nel ricorso, la norma in commento - nella parte in cui prevede, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, la concessione di un contributo "*una tantum*" non inferiore a € 1.000,00 in favore di ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - presenterebbe aspetti di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.3 Cost. in ragione della disparità di trattamento che verrebbe ad essere determinata rispetto alle restanti categorie di personale operante presso le AASP di riferimento ed in altri territori regionali - nonché con l'art.117, secondo comma, lett. l) Cost., in relazione agli articoli 40 e 45 del D. Lgs. n.165/2001 (quali norme statali interposte) oltre che con l'art.117, terzo comma, Cost., in relazione all'articolo 2, comma 80, della Legge n.191/2009 (quale norma statale interposta), in quanto il contributo una tantum previsto dalla norma non risulterebbe coerente con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Abruzzo è sottoposta, né con le norme nazionali che non prevedono tale contributo per il 2022 per i dipendenti di altre ASP italiane, in tal guisa integrando un ulteriore livello di assistenza che la Regione Abruzzo, tenuta a rispettare il Piano di Rientro, non potrebbe assicurare;

-l'art. 26, comma 2, che al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale prevede l'erogazione di un contributo anche "*alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell'allegato 1C alla deliberazione di Giunta Regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021*", contrasterebbe infine con l'articolo 81 Cost. e con l'articolo 117, terzo comma, Cost., in relazione all'articolo 8-sexies del D. Lgs. n.502/1992 (quale norma statale interposta), poiché non sono remunerabili i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie che vengano a convenzionarsi con il S.S.R., e le regioni, secondo la normativa statale di cui all'articolo 4, commi 5-bis e 5-ter del D.L. n.34 del 2020, convertito con Legge n.77 del 2020, sarebbero state autorizzate a riconoscere esclusivamente incrementi tariffari, nei limiti della tariffa massima nazionale, ovvero un incremento di budget determinato dall'acquisto di un maggior numero di prestazioni nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del S.S.R.;

VISTA la nota prot. n. 0485552/22, trasmessa in data 14 novembre 2022 con cui la *Direzione Affari della Presidenza e legislativi Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggi o- Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi*, ha articolato pertinenti controdeduzioni in ordine ai motivi posti dal Governo alla base del gravame, con particolare riferimento agli art.25 e art.26, comma 1 Legge Regione Abruzzo 22 agosto 2022, sostenibili in sede giudiziale al fine di superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati nel ricorso;

PRESO ATTO anche delle considerazioni formulate dal Dipartimento Risorse - Servizio Bilancio Ragioneria con la nota prot. N. 674960/22, trasmessa in data 14 novembre 2022;

RAVVISATA, sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio Regionale, l'opportunità di costituirsi nel giudizio in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per contestare, sulla scorta degli elementi forniti in fase istruttoria, la prospettata illegittimità costituzionale della normativa regionale in disamina;

RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all' Avv. Stefania Valeri ed all' Avv. Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

VISTI l'art. 127 della Costituzione, l'art. 31 della L. n. 87/1953 e l'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 16.3.1956;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante “*Istituzione dell'Avvocatura Regionale*”;

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

-di disporre, nei modi e nei termini di legge, la costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio RG 84/22 incardinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 25 e 26, commi 1 e 2, della Legge Regionale 22 agosto 2022, n. 24, recante “*Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili*”, pubblicata sul B.U.R. Abruzzo n.122 del 26 agosto 2022, in virtù della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2022;

-di conferire il relativo incarico legale agli Avvocati Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

-di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.



AVV SERVIZIO "AVVOCATURA REGIONALE"
AVV001 UFFICI DEL SERVIZIO
AVV001002 UFFICIO AFFARI LEGALI PATRIMONIO E TRASPORTI

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Alessia Frattale
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Alessia Frattale
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
AVV Servizio "Avvocatura Regionale"
Stefania Valeri
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)
